

Verbale di accordo in materia di permessi sindacali RSA

Il giorno 09 aprile 2019 in Roma

TRA

LAZIOcrea S.p.A., rappresentata dal Presidente Andrea Umena, Laura Mochi (Responsabile del Personale), Loreta Margherita Quaranta (Relazioni Sindacali)

E

Le Organizzazioni Sindacali Territoriali (di seguito OO.SS.)
FILCAMS - CGIL rappresentata da Valentina Italiano
FISASCAT - CISL rappresentata da Stefania Chicca
La UILTUCS - UIL rappresentata da Marcello Gregorio

SI È DEFINITO QUANTO SEGUE

premesse che

1. per effetto della stipula del contratto di affitto del ramo di azienda tra CAPITALE LAVORO - S.p.A. (Affittante) e LAZIOcrea S.p.A. (Affittuaria), a far data dal 1° febbraio p.v. e sino alla data del 31 dicembre 2020 la LAZIOcrea S.p.A. è subentrata a Capitale Lavoro S.p.A. nella titolarità dei rapporti, mantenendo invariati i trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale ed aziendale vigenti alla data del trasferimento;
2. il verbale di accordo sindacale ex art. 47 della L. n. 428/1990 e ss.mm.ii. siglato in data 28 gennaio 2019 dispone che *"per tutta la durata del contratto di affitto al personale continuerà ad essere applicato il CCNL per i dipendenti del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi, nonché il Contratto Integrativo Aziendale vigente e resteranno in vigore, sino alla loro naturale scadenza, le deleghe sindacali e le forme di rappresentanza in essere ..."*;
3. in base all'art. 23, Titolo V, del citato CCNL i componenti delle Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti;
4. l'3 del C.I.A. vigente stabilisce l'ammontare dei suddetti permessi e le relative modalità di fruizione;
5. in considerazione del numero di lavoratori facenti parte del ramo di azienda (tot. 167), la Rappresentanza Sindacale Aziendale ha disposizione un monte ore di permessi annuo pari a 501 ore complessive;

considerato che

6. l'art. 28 del CCNL vigente dispone che per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, i dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti in misura non inferiore a otto giorni all'anno;



tutto ciò premesso e considerato le Parti concordano che

1) a far data dalla sottoscrizione del presente Accordo è riconosciuta alla RSA, per l'espletamento del proprio mandato, un monte ore annuo di permessi sindacali retribuiti pari a 180 ore per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del CCNL vigente, quale condizione di miglior favore;

2) i tempi di partecipazione alle trattative sindacali aziendali saranno considerati "permessi sindacali retribuiti", senza alcuna decurtazione del monte ore di cui al punto 1). Rientrano in tale fattispecie anche i tempi necessari per raggiungere la sede di incontro e per rientrare presso la sede di lavoro, nella misura massima di due ore complessive. Tale disposizione di miglior favore decorre dal mese di marzo 2019.


Letto, confermato e sottoscritto

Per LAZIOcrea S.p.A.



Roberto Maggini
Zero Tech

Le Organizzazioni Sindacali

FILCAMS CGIL 
CISL FISASCAT 
UILTUCS 

La RSA



